

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata unipersonale a capitale interamente pubblico, in ogni caso riservato a Enti Locali o ad altri enti pubblici, denominata "ORIO SERVIZI S.R.L." ai sensi dell'art. 113, lett. e), del Dlgs. 267/2000.

L'ingresso di nuovi soci nella società sarà riservato solamente a Enti Locali o ad altri enti pubblici territoriali.

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede in Orio al Serio (BG).

Con deliberazioni assunte a norme di legge e del presente statuto potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti anche altrove.

Art. 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei) e potrà essere prorogata dall'assemblea straordinaria per un pari o diverso periodo su conforme deliberazione del competente organo comunale.

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica e non economica caratterizzanti l'attività comunale, nel rispetto delle vigenti normative in materia di affidamento dei servizi; in particolare può svolgere esclusivamente servizi di cui all'art. 4 comma 2 lettere a), b), d), ed e) del D.lgs n. 175/2016.

In particolare la Società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:

- gestione degli impianti sportivi comunali;
- pulizia di immobili comunali;
- vigilanza di parchi pubblici;
- gestione del servizio di igiene urbana (raccolta rifiuti, spazzamento stradale, gestione n. 2 centri comunali di raccolta rifiuti);
- manutenzioni del verde comunale;
- servizi di supporto organizzativo per progettualità a favore dei giovani, a favore delle associazioni (organizzazione iniziative estive) e a favore della scuola dell'infanzia mediante erogazione del servizio di assistenza al riposo;
- gestione del centro aggregativo all'interno del parco di Largo XXV Aprile;
- assistenza alla gestione delle aperture dell'Auditorium comunale e della Torre Civica;
- gestione servizio di vigilanza e presidio sicurezza stradale presso l'Aeroporto "Il Caravaggio" e zona aeroportuale;
- gestione del servizio di istruttoria delle istanze di rilascio ed erogazione carte d'identità presso l'Aeroporto "Il Caravaggio";
- gestione servizi culturali e tempo libero (biblioteca);
- gestione servizi scolastici e sociali di supporto ai medesimi (asilo nido, assistenza alla mensa).

L'affidamento dei singoli servizi alla società verrà disciplinato da appositi contratti di servizio approvati dalla Giunta Comunale.

La "Orio Servizi S.r.l." subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al Comune di Orio al Serio relativamente ai servizi ceduti, nel rispetto delle politiche tariffarie del servizio, impostate dal Comune.

Art. 5. AFFIDAMENTI IN HOUSE

Nel rispetto dei limiti richiamati nell'articolo precedente nonché dei presupposti di cui all'art. 113 del T.U.E.L.:

- a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Orio al Serio è prevista in atti attraverso lo statuto sociale, il contratto di servizio, la carta dei servizi e l'assemblea dei soci;
- b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del socio, così come previsto nel presente statuto e

nel contratto di servizio.

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:

- a) gli indirizzi in atti, come da statuto e contratto di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi;
- b) la vigilanza attraverso la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo attraverso una nomina diretta da parte dell'Assemblea dei soci;
- c) i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio;
- d) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti del socio come da statuto e da contratto di servizio, per la gestione ed il controllo della società, per il tramite del legale rappresentante.

In relazione agli strumenti programmatici e di controllo, la società appronterà:

- a) il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante) da approntarsi entro il mese di novembre dell'esercizio precedente; detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione nel seguito indicato;
- b) un controllo di gestione con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo esercizio, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale;
- c) un report riferito ai problemi, proposte, progressi, piani di azione (sino al prossimo report), particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano.

In relazione al coinvolgimento dell'Ente, sarà cura del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico, sottoporre i succitati strumenti di programmazione, controllo e reporting, al legale rappresentante del socio (in sede di Assemblea Ordinaria).

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo dei soci sull'attività della società, la società stessa inoltra con cadenza annuale a ciascun ente socio (attualmente Comune di Orio al Serio) i succitati atti di programmazione, controllo e reporting, ai fini della loro approvazione da parte della Giunta Comunale. La precitata documentazione è accompagnata da relazione annuale, per ciascun servizio gestito nell'annualità precedente, da cui si evinca il rispetto degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio erogato ed il suo svolgimento entro i limiti di spesa fissati dal Comune socio in sede di assegnazione del esercizio alla società, evidenziandone eventuali scostamenti.

All'ente socio (attualmente Comune di Orio al Serio) in sede di approvazione dei predetti atti da parte della Giunta Comunale è riservata la facoltà di intervenire alla modifica degli atti di programmazione per gli esercizi futuri, censurare gli eventuali scostamenti indicati nella precitata relazione annuale e le attività sociali poste in essere in difformità ai relativi atti autorizzativi oltre che richiedere specifiche iniziative correttive inerenti l'esecuzione dei singoli contratti di servizio.

In sede di approvazione dei singoli contratti di servizio, da affidarsi alla società partecipata, la Giunta Comunale verifica l'inserimento nei medesimi della previsione di idonee periodiche azioni di monitoraggio, verifica e controllo dello svolgimento del servizio oggetto di affidamento, da svolgersi a cura degli uffici comunali di riferimento.

Dell'espletamento di tale verifica con esito positivo viene dato formale riscontro nel relativo atto deliberativo.

Durante l'espletamento dei servizi affidati alla società dagli enti soci, ciascun ente esercita nei confronti degli organi preposti alla gestione della società le prerogative riconosciute in modo analogo agli organi dell'ente locale in ordine al controllo sui propri uffici e servizi e può disporre periodiche audizioni dell'organo amministrativo.

Quanto sopra per consentire le seguenti condizioni:

- 1) concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti e con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi;
- 2) integrazione evidente con le previsioni dello statuto, del contratto di servizio e della carta dei servizi.

Le spese di impianto verranno accollate alla Orio Servizi S.r.l.

La Orio Servizi S.r.l. per lo svolgimento dei propri servizi si avvarrà, per

quanto possibile, dei dipendenti diretti del comune di Orio al Serio, stipulando apposite convenzioni che tengono conto della consistenza del servizio.

La Orio Servizi S.r.l. potrà assumere detto personale in comando, riconoscendo lo stesso trattamento economico già vigente ivi compresa la parte connessa all'anzianità dei servizi.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, il tutto ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 3 bis, D.lgs. 175/2016.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Oltre al comune promotore possono entrare a far parte della Società altri enti pubblici territoriali locali e loro consorzi, purché ne condividano le finalità statutarie.

L'assemblea potrà individuare nuovi soci pubblici e potrà procedere all'alienazione delle quote fino ad un massimo complessivo del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura o con capitalizzazione delle riserve disponibili. L'aumento del capitale sociale è approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7 - TRASFERIMENTO DI QUOTE

Il trasferimento di quote può essere effettuato solo a favore di Comuni, loro unioni e/o enti pubblici locali.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie quote, dovrà darne comunicazione alla Società con lettere raccomandata nella quale dovranno essere precisati il prezzo, il nome dell'acquirente e le condizioni relative alla cessione. Gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote, proporzionalmente alle quote già possedute.

Entro 30 giorni dalla intervenuta comunicazione, che ha natura ricettizia, i soci dovranno dichiarare con lettera raccomandata al cedente se intendono esercitare diritto di prelazione.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato entro il suddetto termine, le quote potranno essere trasferite liberamente, fermo restando quanto previsto all'art. 6.

L'organo amministrativo dovrà, in ogni caso, esprimere preventivo gradimento al trasferimento della titolarità delle quote sulla base di specifica motivazione inerente a obiettive esigenze della società, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Nel caso in cui il gradimento sia rifiutato, il diniego dovrà essere adeguatamente motivato e l'organo amministrativo dovrà indicare, entro 90 giorni dalla comunicazione del negato gradimento, altro acquirente disponibile all'acquisto.

Decorso inutilmente detto termine, sarà efficace l'alienazione delle quote all'aspirante acquirente indicato nella richiesta di gradimento.

CAPO III

ORGANISMI SOCIETARI

Art. 8 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, rese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o

dall'Amministratore unico, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in Italia, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza, comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, nelle forme e con le modalità di legge in materia.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico convoca l'Assemblea, ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno quattro decimi del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

E' vietato alla società costituire nuove società e/o acquisire nuove partecipazioni societarie, salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs 175/2016.

Art. 9 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E SEGRETERIA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di carica e subordinatamente di età.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea stessa di volta in volta.

Nei casi di Legge e quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Il verbale di Assemblea viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dovrà essere trascritto in apposito libro.

Art. 10 - ATTRIBUZIONI E POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società.

Inoltre e specificatamente l'Assemblea, ove occorra su specifica proposta dell'Organo Amministrativo:

- a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti per l'organo Amministrativo, anche in relazione a piani di investimento e finanziari;
- b) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, composto da n. 3 (tre) o 5 (cinque) membri, oppure da un Amministratore unico, e nomina gli stessi e l'organo di controllo, determinandone le indennità ed i compensi, il tutto ai sensi dell'art. 3, comma 2 e art. 11, commi 2 e 3, D.lgs. 175/2016;
- c) delibera lo scioglimento per giusta causa dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, e la revoca dei suoi componenti, nonché sulla responsabilità degli stessi;
- d) approva le modifiche dello Statuto;
- e) approva il bilancio annuale;
- f) nomina gli eventuali direttori ed institori.

Art.11 - VALIDITA' DELLA COSTITUZIONE E DELLE DELIBERAZIONI

Per la regolare costituzione dell'Assemblea, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le seguenti disposizioni.

L'assemblea, in prima convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione delibera a maggioranza relativa, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'assemblea che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale; in seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per le deliberazioni relative alla introduzione, alla modifica o soppressione della clausola compromissoria, è necessaria l'approvazione di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto sociale, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 12 - COMPOSIZIONE E COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata, di norma, da un amministratore unico nominato dall'assemblea. L'assemblea può disporre con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze dei contenimento dei costi, che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

Salva diversa disposizione di legge, gli amministratori non possono essere dipendenti delle Amministrazioni controllanti o vigilanti, il tutto ai sensi dell'ar. 11, commi 2, 3, 4 e 8, D.lgs. 175/2016.

I componenti dell'organo amministrativo sono nominati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio di genere e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nonché ogni altro requisito previsto dalla legge.

L'organo amministrativo dura in carica per un periodo di 3 anni sino all'approvazione del bilancio ed i suoi componenti sono, comunque, rieleggibili. L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea e non devono necessariamente essere soci.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vicepresidente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento. Al Vicepresidente non spetta alcun compenso aggiuntivo.

Fermi i criteri ed i vincoli stabiliti dalla normativa pro tempore vigente in materia di società a partecipazione pubblica, all'Amministratore unico ovvero al Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organismo per l'espletamento del loro ufficio, un compenso annuo, la cui entità, una volta che sia fissata dall'assemblea dei soci, resta fissata anche per gli esercizi successivi, fatta salva diversa determinazione dell'assemblea.

La remunerazione degli amministratori, investiti di particolari cariche, è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, previa approvazione da parte dell'Assemblea.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

E' vietato inoltre istituire organi diversi da quelli previsti dalle generali norme in tema di società, il tutto ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 9, D.lgs. 175/2016.

Salva diversa disposizione di legge, si applica la disciplina in materia di proroga degli organi amministrativi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 e s.m.i., il tutto ai sensi dell'art.11, comma 15, D.lgs. 175/2016.

Per quanto non meglio indicato nell'ambito del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia, con particolare riguardo all'art. 11, D.lgs. 175/2016.

Nel caso in cui taluna delle disposizioni del presente articolo si ponesse in contrasto con norme previste dal D.lgs. 175/2016, la stessa dovrà ritenersi automaticamente sostituita dalle predette norme inderogabili.

Art.13 - POTERI E COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti

che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la Legge e lo Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare la gestione delle proprie attribuzioni ad uno soltanto degli amministratori ovvero al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea.

La Società può avvalersi per la messa a punto dei programmi operativi di Comitati Tecnici con funzioni consultive nominati di volta in volta dall'organo amministrativo, previa espressa autorizzazione dei soci.

E' fatto divieto di istituire organi diversi rispetto a quelli previsti dalle norme generali in tema di società, il tutto ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett.d), D.lgs. 175/2016.

Art. 14 - AMMINISTRATORE DELEGATO PROCURATORI

Previo autorizzazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili per legge, ad un suo componente, determinando i limiti della delega.

Art. 15 - CESSAZIONE DALLA CARICA

Qualora venga a mancare l'Amministratore unico per dimissioni o altre cause, il Presidente del Collegio Sindacale convoca d'urgenza l'Assemblea che delibera sull'elezione di un nuovo Amministratore unico.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve procedere alla convocazione immediata dell'Assemblea per il rinnovo del Consiglio stesso.

Se nel corso dell'esercizio, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione assentita dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori nominati in via definitiva in sostituzione di altri durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori quelli da essi sostituiti.

Art. 16 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

Il direttore generale, qualora nominato previa espressa autorizzazione dei soci, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Organo Amministrativo, secondo le direttive impartite dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente della Società e sovrintende alla gestione della Società perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi corredato dal piano finanziario di ogni esercizio.

Art. 17 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, si riunisce nella sede sociale o altrove purchè negli enti soci tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha la più ampia facoltà di invitare alle proprie riunioni tecnici ed esperti per chiarimenti ed illustrazione di problemi scritti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta per lettera contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La lettera di convocazione dovrà essere spedita almeno tre giorni prima dell'adunanza, mediante raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco Effettivo.

In caso di urgenza, la spedizione sarà fatta almeno un giorno prima.

Art. 18 - SEGRETERIA E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione in carica delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono inserite sugli appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche fuori dal suo ambito un

Segretario, che avrà il compito di redigere i verbali della riunione.

Art. 19 - POTERI E FACOLTA' DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Vice Presidente, e in assenza di quest'ultimo al Consigliere più anziano per età anagrafica, è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Resta inteso che, in caso di nomina di un amministratore unico, tutti i poteri di rappresentanza spetteranno allo stesso nei limiti di legge e di statuto in materia.

L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza il Vice Presidente, rappresentano la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e resistere in giudizio, sia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, sia davanti alle giurisdizioni tributarie e amministrative in ogni grado nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti per patrocinio della Società.

Rientrano comunque nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico, e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relative a:

- approvazioni dei piani operativi annuali e di quelli di assunzione del personale;
- assunzioni e licenziamento di ogni ordine e grado di personale assunto esclusivamente dalla Società;
- sottoscrizione di contratti per studi ed incarichi di consulenza o prestazioni ad esse equiparabili;
- contratti di pubblicità, sponsorizzazioni e patrocinio di manifestazioni.

In caso di necessità e urgenza il Presidente o chi ne fa le veci può assumere deliberazioni che devono essere sottoposti al Consiglio nella prima adunanza per la ratifica.

Art. 20 - NOMINA E COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL REVISORE

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale. In alternativa al Collegio Sindacale l'Assemblea può nominare un Sindaco unico od un Revisore.

Il Collegio Sindacale od il Sindaco (o il Revisore) dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e la relativa retribuzione è determinata dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio od il Sindaco (o il Revisore) è rieleggibile una sola volta, il tutto ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 175/2016.

Salva diversa disposizione di legge, si applica la disciplina in materia di proroga degli organi amministrativi di cui al D.L. 293/1994, convertito in legge 444/1994, il tutto ai sensi dell'art. 11, comma 15, D.lgs. 175/2016.

Art. 21 - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Salva la nomina di un Revisore, il Collegio sindacale od il Sindaco, oltre alle competenze previste dalla legge inderogabilmente, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in special modo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale (od il Sindaco) esercita inoltre il controllo contabile.

2. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni centoventi giorni.

CAPO IV

BILANCIO ED UTILI

Art. 22 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di Legge.

L'Organo Amministrativo provvede, nei termini e in conformità alle disposizioni

di legge e di statuto alla predisposizione del bilancio d'esercizio, del bilancio preventivo annuale e del piano degli investimenti, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 23 - RIPARTO DEGLI UTILI

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, finché questa non raggiunga un quinto del capitale sociale, vengono ripartiti tra i soci salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

CAPO V

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 24 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Addivenendo in qualunque tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 25 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale vi provvederà su richiesta effettuata dalla parte più diligente.

Gli arbitri decideranno in base alle norme di legge in via rituale.

Art. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata."

I comparanti mi esonerano dalla lettura dell'allegato del quale dichiarano di avere esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto ai comparanti i quali, dichiaratolo conforme alla propria volontà, lo confermano e sottoscrivono con me Notaio, essendo le ore 17.53.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio su venti pagine di sei fogli e sin qui della ventunesima.

F.to _____

F.to _____

F.to _____